

Problematiche derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 in tema di autorizzazione ad incarichi extragiudiziari ed anagrafe delle prestazioni patrimoniali.

(Risoluzione dell'8 novembre 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'8 novembre 2000, esaminate le problematiche indicate in epigrafe, ha deliberato di adottare la seguente risoluzione:

"1. - Premessa.

Con il D. Legs. 29/93 e l'art. 24 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, è stata istituita l'"Anagrafe delle prestazioni" per i dipendenti pubblici. I problemi relativi all'applicabilità della suddetta normativa, in particolare dell'art. 58, comma 6, del D. Legs. 29/93, nonché dell'art. 24 l. 412/91, alle attività consiliari e le modalità di attuazione delle prescrizioni in essa contenute sono state già oggetto di tre pareri dell'Ufficio Studi n. 297/95, 437/95 e 41/96, le cui conclusioni sono state poste a base della risoluzione adottata dall'Assemblea plenaria del C.S.M. in data 17 ottobre 1996.

L'art.26 del D.Lgs. N. 80/98 ha sostituito gli ultimi quattro commi dell'art. 58 del D.Lgs. 29/93, concernente il regime delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi dei dipendenti pubblici.

Successivamente l'art. 16 D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ha a sua volta modificato il sesto comma dell'art. 58 D. Lgs. 29/93, come "novellato" dell'art. 26 D. Lgs. n. 80/98.

Occorre, quindi, stabilire se ed in qual misura tale disciplina incida sulle risoluzioni emanate dal C.S.M. in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari ed anagrafe delle prestazioni patrimoniali.

2. - Il nuovo regime degli incarichi dei dipendenti pubblici.

La modifica legislativa in esame interessa tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e di cui al successivo articolo 2, commi 4 e 5, relativi al personale di magistratura, dell'Avvocatura dello Stato, militare, delle Forze di Polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, ai professori e ricercatori universitari.

Per quanto riguarda i magistrati, la modifica in esame non ha comportato alcuna variazione rispetto alle conclusioni già raggiunte con la risoluzione del 17 ottobre 1996, in ordine **all'individuazione dell'amministrazione** alla quale i soggetti interessati debbono comunicare gli incarichi conferiti ai magistrati e che è a sua volta tenuta ad effettuare le prescritte comunicazioni al Ministero per la funzione pubblica; in questo senso, appare pacifico che la comunicazione debba essere effettuata non al Ministero della Giustizia, ma al Consiglio Superiore della Magistratura che provvederà all'adempimento delle prescrizioni di legge.

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui sia il C.S.M. a conferire un incarico a dipendenti pubblici non magistrati il nuovo regime previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 80/98, che ha sostituito i commi 6, 7, 8, 9 dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che lo svolgimento di incarichi retribuiti è consentito solo se conferiti, o **previamente autorizzati**, dall'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Deve essere sottolineato che l'assunzione da parte di un dipendente pubblico di un incarico retribuito in difetto del prescritto conferimento ovvero della necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta, ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente medesimo e salve le più gravi sanzioni a suo carico, **l'obbligo a cura del soggetto erogante, ovvero del soggetto percettore**, di versare il relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, al fine di incrementare il fondo di produttività del personale o di fondi equivalenti (comma 7).

Ai sensi, poi, del comma 8 dell'art. 58 novellato, in difetto della preventiva autorizzazione dell'amministrazione, il provvedimento di conferimento dell'incarico è **nullo ope legis**.

A questo regime sono assoggettati tutti gli incarichi retribuiti, per tali intendendosi gli incarichi anche occasionali, per i quali è previsto comunque un compenso e che evidentemente non rientrano nei compiti e doveri propri dell'ufficio; allo stesso modo deve ritenersi essere rimasto fermo l'obbligo per il C.S.M. di comunicare all'amministrazione di appartenenza gli incarichi dal C.S.M. conferiti a dipendenti pubblici non magistrati, nonché l'obbligo di ricevere dai soggetti conferenti la comunicazione degli incarichi assegnati ai magistrati ai fini del rilascio dell'autorizzazione; **è stata**

introdotta la facoltà che tale comunicazione possa essere richiesta anche dal dipendente interessato (art. 58, comma 10, introdotto con il D.Lgs. in esame). Tale ipotesi si sovrappone comunque alla previsione della normativa secondaria di settore dettata dal C.S.M. per i magistrati con la Circolare n. N. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. mod., punto 3, che prevede il divieto di accettazione di incarico senza previa autorizzazione del C.S.M., in forza di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, dell'Ord. Giud..

3. - L'individuazione degli incarichi per cui è esclusa l'assoggettazione a censimento.

In base alla nuova disciplina dell'art. 58, comma 6, seconda parte sono esclusi dalla previsione normativa regolatrice dell'anagrafe patrimoniale i compensi percepiti:

- a) per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) per l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) per la partecipazione a convegni e seminari;
- d) per incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) per incarichi per i quali l'interessato è collocato fuori ruolo o in aspettativa ovvero in posizione di comando.

3.1. - Le prestazioni d'opera di carattere scientifico o culturale.

La nuova normativa prevede, dunque, l'inapplicabilità della disciplina dell'anagrafe delle prestazioni patrimoniali ai compensi derivanti dalle prestazioni sopra indicate.

Questa modifica incide sulle modalità di applicazione della legge 29/93, collocandosi tendenzialmente su linee diverse rispetto alla risoluzione del C.S.M. del 16 ottobre 1996, in cui era stato espressamente previsto che per quanto riguarda i magistrati *"Il carattere scientifico o culturale dell'oggetto dell'incarico non vale di per sé a fungere quale dato discriminante ai fini dell'assoggettamento al sistema delle comunicazioni in esame. Vi sono, invero, prestazioni scientifiche e culturali che danno luogo a rapporti suscettibili di interessare sotto il profilo della trasparenza, dell'efficacia e dell'imparzialità (la commissione di un libro iper-pagato) o a inconvenienti considerati tali anche ex art. 16"*. Sostanzialmente il C.S.M. era addivenuto alla conclusione che, in relazione alla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art. 24 L. 24.12.1991, n. 412, come integrato dal D. Lgs. n. 29/93, la nozione di incarico non poteva essere fatta coincidere con quella utilizzata dal C.S.M. agli effetti dell'art. 16 dell'Ord. Giud. e comunque oggetto di regolamentazione in base alla normativa secondaria di settore di cui alla circolare del 16 dicembre 1987, n. 15207, e succ. mod.

L'espressa modifica normativa sul punto, prevedendo che dalla disciplina dell'art. 58, comma 6, D.Lgs. 29/93 sono esclusi i suddetti compensi, colloca invece il trattamento per questo tipo di attività nella stessa dimensione ritenuta dalla circolare citata per le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali e segnatamente della libertà di associazione o di manifestazione del pensiero, cui devono essere equiparate le attività riconducibili all'esplicazione della libertà della persona (quali le attività ricreative e/o sportive).

3.2. - Incarichi conferiti a magistrati dal C.S.M.

La previsione del nuovo art. 58, comma 6, individuando alla lettera c) l'esclusione dell'indicazione dei compensi derivanti dalla partecipazione a convegni e seminari, modifica le conclusioni cui era pervenuto il C.S.M. con la risoluzione del 17 ottobre 1996, adottata con riferimento al quadro normativo preesistente, per quanto qui interessa, con riferimento agli incarichi riconducibili alla previsione dell'art. 20 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, e in base alla quale era stato delimitato l'obbligo di comunicazione gravante sul Consiglio; in precedenza infatti era stato escluso l'obbligo della comunicazione nel caso di gratuità degli incarichi e nel caso di esaurimento dei medesimi in un'unica prestazione, o comunque nel caso di prestazioni occasionali.

3.3. - Incarichi conferiti a magistrati da altri soggetti comportanti la partecipazione a convegni e seminari.

Sotto questo specifico profilo, sempre, ovviamente, nell'ambito dei rapporti a titolo oneroso,

deve ritenersi che non siano più assoggettate a comunicazione le docenze, la partecipazione a convegni in qualità di relatore, la partecipazione a comitati e gruppi di lavoro.

Pur in presenza di tale disciplina, devono ritenersi comunque persistere, in considerazione delle diverse finalità perseguite dalle due normative, gli obblighi di comunicazione previsti dalla circolare sul conferimento degli incarichi extra-giudiziari, preordinati invero al rilascio dell'autorizzazione.

3.4. - Gli incarichi gratuiti.

La nuova disciplina recepisce l'interpretazione fornita dal C.S.M., con la risoluzione in data 17 ottobre 1996, della disciplina relativa all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale, in base alla quale la normativa stessa non si applica comunque agli incarichi gratuiti. Tale conclusione è adesso ribadita dall'esplicita esclusione dell'applicabilità della disciplina per gli incarichi <<per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate>>.

3.5. - Gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.

In questo caso la normativa prevede un'esclusione dell'applicabilità del D.Lgs. 29/93 collegata alla posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo assunta dal destinatario per lo svolgimento di qualsivoglia tipo di incarico. L'oggettività e l'omnicomprensività della fattispecie legata al particolare *status* assunto dal magistrato, ove si venga a concretizzare una situazione quale quella descritta, fa ritenere conseguente una modifica nel senso sopraindicato degli obblighi gravanti sul C.S.M..

Resta comunque ferma la previsione del punto 19 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. mod., secondo la quale anche per i magistrati collocati fuori ruolo sussiste l'esigenza di munirsi dell'autorizzazione del Consiglio ai fini della valutazione della compatibilità dell'incarico con lo *status* di magistrato.

4. - La pronuncia da parte del C.S.M. sulla richiesta di autorizzazione.

Con l'art.26 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.80 è stato aggiunto il comma 10 all'art.56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale si prevede, tra l'altro, che <<L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa>>. Decorso tale termine, nel caso di richiesta relativa ad incarico da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche, la richiesta si intende accordata, mentre in ogni altro caso (laddove il conferente sia, cioè, un soggetto privato) essa si intende definitivamente negata. Tale termine è portato a quarantacinque giorni nel caso in cui il soggetto interessato presti servizio comunque presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza ed è subordinato all'intesa tra le due amministrazioni.

L'applicabilità o meno nei confronti dei magistrati di tale procedura, la quale introduce in questo settore l'istituto del silenzio-assenso, ha formato oggetto in Sesta Commissione - oltre che già in sede di "plenum" - di ampia discussione, all'esito della quale ha registrato una netta prevalenza di consensi la tesi secondo cui tale normativa non sostituisce affatto l'autorizzazione che in ogni caso il C.S.M. è tenuto a rilasciare ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'Ordinamento giudiziario e della circolare n.15207 del 16 dicembre 1987 e succ.modif..

Si è osservato, al riguardo, che una interpretazione sistematica dell'art.26 del D.Lgs. citato, attenta al suo contenuto ed alla sua *ratio*, induce ad escludere la praticabilità di una operazione interpretativa di mera sovrapposizione della predetta norma con quella posta dall'art.16 dell'Ordinamento giudiziario. Ciò in quanto le due disposizioni hanno un oggetto ed una finalità non completamente coincidenti.

Tale dato sembra emergere in modo chiaro laddove si consideri che il citato art.26 si rivolge e quindi disciplina esclusivamente gli incarichi esterni dei pubblici dipendenti che siano < retribuiti > e che tale delimitazione di oggetto appare del tutto coerente con il complesso della normativa, che detta a carico dei soggetti conferenti un preciso onere di comunicazione dei compensi erogati a tale titolo (comma 10) ed istituisce la c.d. anagrafe delle prestazioni (commi 12 e seguenti).

L'art.16 dell'Ordinamento giudiziario si rivolge invece a qualsiasi tipo di incarichi, retribuiti ovvero gratuiti, potendo anche questi ultimi rivelarsi incompatibili con le esigenze di servizio ovvero

essere considerati inopportuni per la natura del soggetto conferente.

Ne deriva che una lettura delle due disposizioni che portasse a ritenere la norma anteriore assorbita da quella posteriore dettata dal D.Lgs. n.80 del 1998 porrebbe comunque delicati e difficilmente risolvibili problemi di coordinamento, al fine di individuare la disciplina applicabile nel caso di incarichi extragiudiziari non retribuiti. Nè sembra logicamente sostenibile che la disciplina del procedimento di autorizzazione all'espletamento di tali incarichi possa trovare un discrimine nell'elemento della gratuità o retribuibilità degli stessi. Proprio tali rilievi aiutano a dare luce ed a comprendere la differente natura e la diversa finalità esistenti tra le due disposizioni in commento: l'art.26 D.L.gs n.80 del 1998 è infatti una norma che non ha altro scopo se non quello di regolamentare il trattamento economico dei pubblici dipendenti, stabilendo a tal fine una particolare disciplina ai fini del conferimento dell'incarico che trova la sua principale ragion d'essere nella trasparenza del trattamento extrastipendiale e nella esigenza di salvaguardare e favorire, di fronte ad una possibile inerzia dell'Amministrazione, i rapporti di collaborazione tra enti, seguendo, sotto tale aspetto, un'idea unitaria di pubblica Amministrazione che trova sintesi in altre parti della riforma, come ad esempio laddove si istituisce il ruolo unico dei dirigenti statali (art.23 D.L.gs. 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'art.15 D.Lgs. n.80 del 1998). E' con riferimento a queste finalità che vanno quindi inquadrati e letti gli istituti procedurali della preventiva autorizzazione e, soprattutto, del c.d. silenzio-assenso, applicabile significativamente soltanto nella ipotesi di incarico conferito da un soggetto pubblico.

L'art.16 dell'ordinamento giudiziario, invece, si muove su tutt'altro terreno e con ben altri scopi, atteso che l'esigenza della autorizzazione è qui volta ad apprezzare non soltanto la generica compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio, ma anche la sua conciliabilità con le funzioni giudiziarie in atto svolte dal magistrato richiedente e più in generale in relazione ai valori di autonomia e di prestigio che l'esercizio di queste richiedono, anche in quelle ipotesi in cui una norma di legge preveda espressamente la possibilità del conferimento di un certo tipo di incarico ad un magistrato. Non vi è dubbio, insomma, che il potere autorizzatorio si connota qui di contenuti e margini di discrezionalità ben più ampi di quelli previsti dalla norma sul pubblico impiego sopra richiamata, come è rilevabile del resto dalla circostanza che esso è attribuito ad un organo di rilevanza costituzionale del tutto particolare, a cui sono assegnate in via esclusiva competenze di autogoverno dell'ordine giudiziario.

L'accertata diversità di contenuto del potere di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico esterno non può, a sua volta, non costituire, ad avviso della maggioranza della Sesta Commissione, il criterio guida per determinare la compatibilità della nuova normativa dettata dal citato art.26 con quella, che assume pertanto carattere speciale, dettata dall'art.16 nei confronti dei magistrati, ravvisando l'elemento dirimente della relativa questione proprio nella idoneità o meno della prima a salvaguardare gli interessi e le esigenze connesse ai caratteri propri dell'esercizio delle funzioni giudiziarie rispetto all'espletamento dell'attività dei dipendenti delle amministrazioni statali. Che l'applicazione ai magistrati delle norme generali sui dipendenti statali debba comunque procedere sulla base di un criterio di compatibilità in concreto, rappresenta d'altra parte un canone generale che deriva dal diverso statuto delle due categorie professionali, che trova un espresso riferimento sia nella Costituzione che nelle norme di legge (art.384 del D.P.R. n.3 del 1957) e che proprio per la rispondenza alla realtà delle diverse funzioni esercitate non sembra poter venire accantonato dal richiamo, peraltro generico, alla categoria dei magistrati pure contenuto nel comma 6 dell'art.58 D.Lgs. n.29 del 1993, come novellato dall'art.26 del D.L.gs. n.80 del 1998.

Ponendosi in questa prospettiva deve allora convenirsi che mentre non sussistono perplessità di sorta in ordine alla applicabilità anche ai magistrati dell'anagrafe delle prestazioni, rispondendo essa a criteri di trasparenza perfettamente consoni ai valori propri dell'esercizio della giurisdizione, una soluzione negativa si impone invece con riguardo alla estensione dell'istituto del silenzio-assenso, che mal si concilia con la rilevanza costituzionale del Consiglio e con la tutela di interessi pubblici di rilievo costituzionale, quali quelli dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, la cui cura e ponderazione sono ad esso affidati. Una soluzione diversa, che affermasse in tali casi la piena applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso anche per gli incarichi extragiudiziari richiesti da magistrati, porrebbe del resto delicati problemi di costituzionalità della relativa disposizione di legge, potendosi ragionevolmente dubitare della congruità della scelta del legislatore di affidare a tale strumento, che porterebbe in ragione di una mera *fictio iuris* a ritenere

concessa l'autorizzazione per il mero decorso del termine, la salvaguardia dei principi costituzionali connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale. La questione invero non riguarda in astratto la legittimità della previsione normativa del silenzio-assenso, nè la sua applicabilità ad una fattispecie che presuppone un provvedimento positivo, problemi che entrambi possono essere risolti - in linea di principio - in senso sicuramente positivo, quanto, più propriamente, la compatibilità di tale meccanismo con una disciplina dettata specificamente per la salvaguardia di valori costituzionali, i quali, per quanto riguarda la *subiecta* materia, sembrano esigere una valutazione espressa nella forma tipica voluta dalla legge.

In definitiva, è da ritenere - a giudizio della maggioranza della Commissione - che la disciplina introdotta dall'art.26 cit. si applichi nella sua integrità nei confronti della generalità dei pubblici dipendenti, riguardo ai quali essa ha introdotto una specifica procedura in tema di concessione dell'autorizzazione per gli incarichi estranei ai compiti e doveri di ufficio; ma, quanto ai magistrati, ferma restando l'applicabilità anche per essi delle disposizioni in tema di anagrafe patrimoniale, le condizioni per l'esercizio del potere autorizzatorio continuano ad essere disciplinate dalla persistente normativa di pari rango di cui all'art.16 ord.giud. (integrata dalla circolare in precedenza richiamata), la quale non è stata espressamente modificata sul punto dal d.lgs.n.80 del 1998 e che è destinata, pertanto, a prevalere su di esso.

Quanto detto non significa che, riguardo agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, l'istituto del silenzio-assenso sia del tutto privo di rilievo. Va invero condivisa l'opinione, emersa nel corso della discussione svolta in Sesta Commissione, secondo cui il decorso del termine previsto dal decimo comma dell'art.26 comporta l'effetto ivi indicato nei riguardi della pubblica amministrazione che intenda avvalersi dell'opera di un magistrato: di conseguenza, ove l'incarico stesso sia di fatto espletato senza che il magistrato abbia ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio, l'amministrazione che lo abbia conferito non andrà incontro alle sanzioni previste dal comma ottavo di tale disposizione (responsabilità disciplinare del responsabile del procedimento, nullità del relativo provvedimento, ecc.).

Ma - come si è accennato - una parte minoritaria della Commissione ritiene che l'istituto del silenzio-assenso trovi piena applicazione anche nei confronti dei magistrati e che l'attuale disciplina si sostituisca, quindi, a quella di cui all'art.16 ord.giud., integrata dalla normativa secondaria di settore.

Si osserva, da parte della minoranza della Commissione, che l'art.26 cit. ha per destinatari anche i magistrati (come in effetti si è precisato *sub* n.2) e che non vi è allora ragione di escludere l'applicabilità di quella norma nei loro confronti in quanto ogni diversa soluzione si tradurrebbe, per il C.S.M., in un ingiustificato privilegio, stante la validità della regola in esame per tutti i pubblici dipendenti. Il Consiglio superiore della magistratura deve, sì, rivendicare il proprio ruolo costituzionale (o di rilevanza costituzionale), ma in relazione alle materie che investono l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e non anche quando, come nella fattispecie, quei valori non vengano affatto in discussione, essendo la "gestione" degli incarichi extragiudiziari ricompresa in un compito di (alta) amministrazione.

D'altra parte, tutte le istituzioni pubbliche, nessuna esclusa, sono tenute ad uniformarsi a criteri di buona amministrazione e non possono eludere le aspettative dei destinatari dei provvedimenti (nella specie, dei magistrati, per i quali il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione si traduce talvolta nella forzata rinuncia all'incarico). Nè l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso impedirebbe, del resto, al C.S.M. di compiere le necessarie valutazioni circa la compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con il prestigio dell'ordine giudiziario: ove si ravvisi da parte della commissione competente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, documenti, ecc. per una più completa istruzione della "pratica", il termine previsto dal decimo comma dell'art.26 - secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi - dovrebbe ritenersi interrotto, sì che si impedirebbe la formazione del silenzio-assenso.

Nel concludere sul punto, va poi sottolineato che anche coloro che escludono che ai magistrati possa applicarsi *tout court* la procedura del silenzio-assenso ritengono, ad ogni modo, che la disposizione in esame costituisca espressione del cd. principio di efficienza dell'azione amministrativa, il quale è stato sancito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e la cui realizzazione dovrebbe costituire un obiettivo per ogni soggetto pubblico.

Non va sottaciuto, del resto, che già da tempo il C.S.M. ha affrontato la questione della

applicabilità alla sua attività delle disposizioni contenute nella L. n. 241/90, anche per quanto attiene alla disciplina dei termini procedurali. Può in questa sede opportunamente ricordarsi che con delibera del 25 novembre 1992 il Consiglio, nel richiamare una sua precedente risoluzione (quella del 27 maggio dello stesso anno), ha ribadito che *"il dettato normativo di cui alla legge 7.8.1990 n.241 è estensibile in via tendenziale all'attività consiliare, ma occorre tener conto delle peculiarità derivanti dalla natura del C.S.M., organo di rilevanza costituzionale, che non è diretto destinatario della normativa in questione"*; e che *"occorre procedere ad una verifica delle singole disposizioni contenute nella legge citata per accertare quali siano applicabili all'attività consiliare attraverso il meccanismo dell'adeguamento regolamentare (art. 20, n.7, l. 24.3.1958 n. 195)"*. In una successiva risoluzione (approvata nella seduta del 24 marzo 1993), del pari concernente l'applicabilità della legge n.241 del 1990 all'attività consiliare, si è poi affermato che il Consiglio *"affronta - tramite le sue commissioni e poi nel plenum - una multiforme tipologia di provvedimenti..."*; e che *"ciò, evidentemente, non può condurre ad escludere la possibilità di regolare anche l'attività del consiglio secondo termini prefissati. Impone però di esaminare, sia pure per grandi linee, i diversi procedimenti, allo scopo di verificare se e quali termini possano essere ad essi assegnati"*. Ed in relazione alle competenze di ciascuna Commissione, ed al tipo di procedimenti, sono stati individuati termini di conclusione diversificati e comunque distinti per fase (commissione/plenum), con specifiche previsioni in presenza di particolari eventi (acquisizione di atti o informazioni; rinvio in commissione da parte del Plenum; superamento dei termini stabiliti, pari, per le pratiche della Seconda Commissione, a quattro mesi più due).

E' ampiamente avvertita tuttavia, tanto più di fronte ad una disposizione quale quella di cui al decimo comma dell'art.26 cit., l'esigenza di una più accentuata accelerazione dei procedimenti consiliari, nella prospettiva di una tendenziale applicazione all'attività consiliare della disciplina valida in via generale per la Pubblica Amministrazione.

Pur senza considerare abrogato l'art.16 ord.giud., anche la maggioranza della Commissione ritiene, quindi, che il C.S.M. dovrà nell'immediato futuro farsi carico di tali aspettative, introducendo nel proprio regolamento interno le opportune modifiche ovvero adeguando per quanto possibile la propria circolare sugli incarichi extragiudiziari al dettato legislativo, al fine di disciplinare sia i "tempi" del relativo procedimento sia gli effetti derivanti da eventuali ritardi nell'adozione del provvedimento autorizzatorio.

Deve, invece, ritenersi senz'altro applicabile al C.S.M. il comma 11 del citato decreto legislativo che fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine, per il C.S.M., entro il quale comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente a dipendenti pubblici, non magistrati, per gli incarichi ad essi conferiti e di cui al comma 6 dell'art. 58 D. Lgs. citato. Allo stesso modo devono ritenersi applicabili al C.S.M., ove ne sussistano le condizioni, gli adempimenti previsti dai commi 12 e 13 del novellato art. 58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29. In particolare, entro il 30 giugno il C.S.M. dovrà fornire al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi retribuiti, conferiti direttamente a magistrati oppure a questi autorizzati nell'anno precedente, nonché l'ammontare dei compensi sempre relativi all'anno precedente, esclusi quelli di cui alla seconda parte del novellato comma 6 dell'art. 58 del D.Lgs. citato.

Infine, in virtù di quanto stabilito dall'art. 16 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ("All'art. 58, comma 6, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "I commi da 7 a 16" sono sostituite dalle seguenti "I commi da 7 a 13"), i commi 14, 15 e 16 dell'art. 26 cit. sono stati abrogati.

5. - Conclusioni.

1. Il nuovo regime previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 80/98, che ha sostituito i commi 6, 7, 8, 9 dell'art. 58 del D.Lgs., 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che, nel caso in cui sia il C.S.M. a conferire un incarico retribuito a dipendenti pubblici non magistrati, lo svolgimento di tali incarichi è consentito solo se **conferiti, o previamente autorizzati**, dall'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Ai sensi del medesimo comma 8 dell'art. 58 novellato, in difetto della preventiva autorizzazione dell'amministrazione, il provvedimento di conferimento dell'incarico è **nullo ope legis**.

A questo regime sono assoggettati tutti gli incarichi retribuiti, per tali intendendosi gli incarichi anche occasionali, per i quali è previsto comunque un compenso e che evidentemente non rientrino

nei compiti e doveri propri dell'ufficio; allo stesso modo deve ritenersi essere rimasto fermo l'obbligo per il C.S.M. di **comunicare** all'amministrazione di appartenenza gli incarichi dal C.S.M. conferiti a dipendenti pubblici non magistrati, nonché **l'obbligo di ricevere** dai soggetti conferenti la comunicazione degli incarichi assegnati ai magistrati ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

E' stata introdotta la **facoltà che tale comunicazione possa essere richiesta anche dal dipendente interessato**, nel caso specifico anche dal magistrato (art. 58, comma 10, introdotto con il D.Lgs. N. 80/98).

2. In base alla nuova disciplina dell'art. 58, comma 6, seconda parte, sono esclusi dalla previsione normativa regolatrice dell'anagrafe patrimoniale i compensi percepiti:

- a) per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) per l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) per la partecipazione a convegni e seminari;
- d) per incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) per incarichi per i quali l'interessato è collocato fuori ruolo o in aspettativa ovvero in posizione di comando.

3. Non sembra possibile che la figura del silenzio - assenso, introdotta con l'art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in forza del quale è stato aggiunto il comma 10 all'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituisca l'autorizzazione che in ogni caso il C.S.M. deve rilasciare ai sensi della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e succ. mod. e dell'art. 16, comma 2, dell'Ord. Giud., in quanto le finalità delle due discipline normative sono diverse. Restano, quindi, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla circolare sugli incarichi extragiudiziari.

Deve, invece, ritenersi applicabile al C.S.M. il comma 11 del citato decreto legislativo, che fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per il C.S.M. entro cui comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente a dipendenti pubblici, non magistrati, per gli incarichi ad essi conferiti e di cui al comma 6 dell'art. 58 D. Lgs. citato.

Allo stesso modo devono ritenersi applicabili al C.S.M., ove ne sussistano le condizioni, gli adempimenti previsti dai commi 12 e 13 del novellato art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Restano ferme le conclusioni, di cui alla risoluzione del 17 ottobre 1996, secondo le quali non devono essere trasmesse informazioni sugli incarichi il cui esercizio non sia soggetto a conferimento - previo atto di apprezzamento o discrezionale - da parte degli organi a ciò deputati nell'ambito delle singole amministrazioni, in quanto ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale in atto ricoperta dal soggetto".